



Prefettura di Siena
Ufficio territoriale del Governo
AREA II - RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI, CONSULTAZIONI ELETTORALI

Prot. n. 6149/1.13.4

Siena, 7 aprile 2011

AI SIGNORI SINDACI DEI COMUNI DELLA
PROVINCIA
LORO SEDI

OGGETTO: Rilascio carta d'identità - Problematiche applicative.

E' pervenuta a questo Ufficio una richiesta di chiarimenti in ordine ad alcune problematiche relative alle modalità di rilascio della carta d'identità, con particolare riferimento al caso in cui il cittadino richiedente il rilascio non sia in possesso di altro documento equipollente e che, comunque, non sia in grado di produrre, in via documentale, alcun atto identificativo.

Al riguardo si rappresenta che il Ministero dell'Interno, interessato dalla Prefettura di Modena per analoga problematica, ha fatto presente che, per quanto attiene ai principi generali in materia anagrafica e di rilascio della carta d'identità, l'ufficiale d'anagrafe che riceve le dichiarazioni ed il funzionario incaricato dal Sindaco che rilascia la carta d'identità devono, in via preliminare, procedere all'identificazione della persona interessata.

In materia di carta d'identità, in particolare, l'art. 288 del R.D. 06.05.1940, n. 635 recante il regolamento per l'esecuzione del TULPS, dispone che "La carta d'identità costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia. Chi la richiede è tenuto soltanto a dimostrare la propria identità personale."

L'art. 289 del citato decreto, inoltre, prevede che "La carta d'identità deve essere rilasciata dopo rigorosi accertamenti sulla identità della persona richiedente, da eseguire, ove si necessario, a mezzo degli organi di polizia".

Inoltre, si rende opportuno citare l'art. 292 del summenzionato regio decreto, che specifica che al fine di attestare l'identità personale, possono essere utilizzati anche altri documenti equipollenti, ovvero documenti rilasciati dall'Amministrazione dello Stato e muniti di fotografia, pertanto in tale contesto, non risulta possibile rinvenire alcuna espressa previsione normativa che consenta l'identificazione per mezzo di testimoni.

Da quanto sopra esposto, si evince che tutto il sistema dei documenti di identità e di riconoscimento è fondato sulla identificazione rigorosa dell'interessato che, non può, quindi, essere affidata a testimoni, bensì deve fondarsi su processi che garantiscono l'assoluta neutralità ed oggettività.

cf



Prefettura di Siena
Ufficio territoriale del Governo
AREA II - RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI, CONSULTAZIONI ELETTORALI

Ne consegue, pertanto, che in mancanza di altri documenti di identificazione in corso di validità, è possibile ricorrere alla copia dei vecchi cartellini custoditi dal comune o ad altri documenti scaduti, purché consentano l'identificazione sicura, o, quale estrema ratio, alla identificazione tramite organi di polizia.

Infine, esaminata la questione delle modalità di identificazione da un punto di vista strettamente giuridico, il Ministero ha svolto un approfondimento in tema di prerogative e di responsabilità ascrivibili direttamente al funzionario comunale incaricato dal Sindaco per il rilascio della carta d'identità, nel caso di documento rilasciato a persona identificata tramite testimoni.

In merito, il predetto Ministero ha precisato che la carta di identità rilasciata a persona identificata tramite testimoni è valida, evidenziando tuttavia la responsabilità personale che il funzionario comunale addetto al servizio si assume con la suddetta particolare forma di identificazione.

Al riguardo, infatti, è stato posto in luce che, contrariamente a quanto si verifica nel caso di identificazione tramite documento idoneo munito di fotografia, in cui si esclude qualsiasi responsabilità del funzionario comunale circa la veridicità dell'identità personale del richiedente (salvo il dolo, l'esibizione di falsa documentazione è ascrivibile unicamente alla responsabilità del richiedente), la responsabilità, nella circostanza di identificazione tramite testimoni, qualora si rilevi non veritiera, sarà imputabile, oltre che ad eventuali "falsi" testimoni, anche al funzionario comunale.

Si coglie l'occasione per ricordare che, per quanto attiene la prassi di avvalersi di una pellicola trasparente coprifoto e firma in luogo degli appositi occhielli metallici per fissare la foto alla carta d'identità, il Ministero dell'Interno ha precisato che la carta d'identità non può essere plastificata. Il modello di carta d'identità adottato con DMI del 27.01.1994, è dotato di caratteristiche anticounterfeiting che, per non venire vanificate, rendono necessario evitare ogni forma di plastificazione, così come precisato con circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C.3028.1298 del 23/02/1994.

LA DIRIGENTE DELL'AREA
(Dr.ssa Cattarin *[Signature]*)

cf